

Oggetto: procedura di segnalazione illeciti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Introduzione

La presente procedura viene adottata per regolamentare le modalità che consentono al lavoratore di Consorzio DPV Sinerga Scarl di segnalare, in forma riservata, informazioni riguardo ad una condotta illecita o irregolare, accaduta e/o percepita e che sia suscettibile di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale nei confronti dell'azienda o dei suoi lavoratori o di ad altri soggetti che svolgono la loro attività professionale per conto dell'azienda stessa.

In particolare, sono oggetto di segnalazione le violazioni di normative nazionali ed europee quali:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali,
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., oppure violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, ove previsti.

La segnalazione può avvenire anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti.

La procedura è conforme alla normativa in materia di trattamento di dati personali; i dati acquisiti in sede di segnalazione verranno trattati secondo quanto descritto nell'informativa privacy riportata in calce al presente documento e di cui si invita a prendere visione.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura le lamentele/doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che attengano alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e/o colleghi. Pertanto, il canale di segnalazione non potrà essere utilizzato per esternare forme di malcontento riguardo alle condizioni normative, contrattuali e retributive relative al proprio rapporto di lavoro, per le quali si rinvia agli strumenti già previsti a tal fine dall'Ordinamento; non potranno inoltre essere oggetto di segnalazione lamentele aventi ad oggetto le strategie aziendali relative all'organizzazione del lavoro.

Non saranno inoltre considerate:

- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: è necessario, quindi, che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e precisa, allo scopo di consentire i dovuti accertamenti e l'espletamento della relativa istruttoria;
- le segnalazioni anonime cioè prive di elementi che consentano d'individuare con certezza il segnalante.

Contenuti minimi della segnalazione e responsabilità del segnalante

Le segnalazioni dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante,
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione, comprese le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto,
- altri aspetti che consentano d'identificare il soggetto a cui è attribuito l'accadimento/la condotta oggetto di segnalazione.

Ove possibile è opportuno che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e, se applicabile, che siano indicati altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o d'intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Tutela del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto legato alla segnalazione, ad eccezione:

- dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile;
- delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nei confronti del lavoratore che effettua una segnalazione, secondo procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per misure discriminatorie si intendono:

- le azioni disciplinari ingiustificate;
- le molestie sul luogo di lavoro;
- ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del soggetto incolpato.

Modalità d'invio della segnalazione attraverso il canale interno

La segnalazione interna deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta non trasparente, precisando che la comunicazione è indirizzata "alla cortese attenzione dell'Ufficio Legale".

L'indirizzo a cui inviare la raccomandata è: Consorzio DPV Sinerga Scarl, Via Treviso, 12, 10144 Torino.

L'ufficio competente (ufficio legale di Consorzio DPV Sinerga Scarl) è tenuto a dare corso alla verifica puntuale ed attenta della segnalazione ricevuta, avviando, in caso di fondatezza, la relativa indagine e fornendo riscontro al segnalante secondo le tempistiche di Legge (fissate nei termini di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento).

Il personale preposto agirà in questa fase nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del personale segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Ove opportuno l'ufficio competente potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di organi di controllo esterni (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.).

Qualora l'esito della verifica risulti fondato l'ufficio competente provvederà, in relazione alla natura della violazione:

- ad esporre i fatti al vertice aziendale affinché provveda all'adozione dei provvedimenti necessari nei confronti dell'autore dell'illecito, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Modalità d'invio della segnalazione attraverso il canale esterno

L'autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

La pagina web ove formalizzare la segnalazione esterna è:

- <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC:

- fornisce avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro sette giorni dal suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero se ANAC dovesse ritenere che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- dà seguito alle segnalazioni ricevute aprendo un'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi o entro sei mesi, solo se ricorrono giustificate e motivate ragioni;
- comunica al segnalante l'esito finale che può prevedere:
 - o archiviazione;
 - o trasmissione all'Autorità competente;
 - o raccomandazione;
 - o sanzione amministrativa.

Divulgazione pubblica della segnalazione

Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio le informazioni sui comportamenti illeciti tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non abbia ricevuto riscontro entro i termini previsti;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Pregnana Milanese, 6 dicembre 2023

Distinti saluti

Il Presidente

Nicola Augusto



Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (“Whistleblowing”)

Introduzione

La presente informativa viene resa da Consorzio DPV Sinerga Scarl in relazione ai trattamenti di dati personali dalla stessa effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. *Whistleblowing*. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è: Consorzio DPV Sinerga Scarl con sede legale in Pregnana Milanese (Mi), Via Meucci n. 3, recapito telefonico: 029396491, indirizzo e-mail: info@grupposinerga.it.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: alessandro@mcq.it.

Finalità del trattamento

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle segnalazioni effettuate attraverso l'apposito canale che l'azienda ha definito per assolvere al procedimento di *Whistleblowing*, incluse le attività d'indagine necessarie a valutarne la fondatezza.

Tipologia di dati trattati e conferimento

La ricezione e la gestione delle segnalazioni può palesare trattamenti di dati personali definiti “comuni” (sono tali, ad esempio, il nome, il cognome, il ruolo lavorativo, ecc.), e, inoltre, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali definiti “particolari” (sono tali le tipologie di dati elencate dall'art. 9 par. 1 del GDPR: ad esempio, i dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto rende impossibile l'avviamento dell'indagine/ dell'istruttoria relativa alla segnalazione.

Basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dei dati personali (comuni e particolari) è fondato sulle seguenti basi giuridiche:

- obbligo di legge a cui è assoggettato il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR) relativamente alla gestione del procedimento di *Whistleblowing* secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- specifico consenso formale (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR, nel caso in cui il segnalante ne manifesti la volontà, ad esempio durante lo svolgimento del procedimento disciplinare.
- assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR) nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR).

Destinatari dei dati personali

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (agg.to 2018).

Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, i dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, anche alle figure esterne che possono accedere con la sola finalità di garantire la corretta e completa gestione della segnalazione (ad es. consulenti legali, organismo di vigilanza, organi di polizia, autorità giudiziaria, etc.).

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non trasferisce i dati personali a paesi terzi e/o ad organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario alla completa gestione della segnalazione e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore:

- in relazione a possibili richieste delle autorità pubbliche;
- in relazione a possibili esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Diritti dell'interessato

L'interessato del trattamento potrà esercitare i suoi diritti riferendo alla mail: privacy@dpsinerga.it

Si ricorda che i diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:

- ottenere da parte del Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati, nonché, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- chiedere che venga revocato il consenso per quei trattamenti che si fondano sul consenso stesso;
- conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati in questione, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati previsto o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- chiedere al Titolare la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del Titolare di valutare la sostenibilità della richiesta;
- richiedere la portabilità dei dati, nei casi previsti dalla legge.

All'interessato del trattamento è inoltre consentita la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy.

Processi decisionali automatizzati

Il trattamento in oggetto non prevede l'adozione di un processo decisionale automatizzato.